



UMG

Dubium sapientiae initium

**FORMAZIONE
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO**

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI	1
2.1 FORMAZIONE DIRIGENTI	4
2.2 FORMAZIONE PREPOSTO	6
2.3 FORMAZIONE LAVORATORI	7
2.4 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO	8
2.5 FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO	10
2.6 FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	11

1. INTRODUZIONE

La formazione in materia di salute e sicurezza è una delle principali misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, Decreto Legislativo 81/2008, affida al datore di lavoro l'obbligo di fornire a tutti i lavoratori, e non solo, una formazione adeguata sui rischi lavorativi e sulle misure di sicurezza da attuare per prevenire gli infortuni.



Sul lavoratore ricade l'obbligo di partecipare alla formazione sulla sicurezza organizzata dall'Ateneo. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è finalizzata all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere la propria mansione evitando eventuali danni per la salute e sicurezza che possono derivare dai rischi presenti in azienda e connessi ai processi lavorativi.

La formazione è obbligatoria per ciascun lavoratore/soggetto equiparato al lavoratore presente all'interno dell'Ateneo.

I destinatari dei percorsi formativi in materia di sicurezza e salute sono tutti coloro che hanno il dovere di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza, ovvero:

- 1.1 Dirigente per la sicurezza sul lavoro;
- 1.2 Preposto per la sicurezza sul lavoro;
- 1.3 Lavoratori e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008;
- 1.4 Addetti antincendio – gestione delle emergenze;
- 1.5 Addetti Primo Soccorso;
- 1.6 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 1.7 ASPP;
- 1.8 RSPP.

2. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
 - a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
 - b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato⁷.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
- 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81

del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N) .

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
 - a) principi giuridici comunitari e nazionali;
 - b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - e) valutazione dei rischi;
 - f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 - g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
 - h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa

verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27681 (N), e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2.1 FORMAZIONE DIRIGENTI

Ai sensi dell'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, i dirigenti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro secondo gli Accordi della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011.

la formazione dei dirigenti ha una durata minima di 16 ore e sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

La formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;

- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, deve essere effettuata una prova di verifica da effettuarsi, in alternativa, con colloquio o test; la prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

La formazione dei dirigenti prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2.2 FORMAZIONE PREPOSTO

I preposti, così come le altre figure presenti nell'Ateneo, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, come espressamente specificato dall'Accordo del 21 dicembre 2021 fra Stato e Regioni sulla formazione dei lavoratori.

L'Accordo prevede che la formazione dei preposti deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Accordo specifica, inoltre, che la durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione del preposto, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono:

- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.

La formazione dei preposti prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2.3 FORMAZIONE LAVORATORI

L'art. 18 D.Lgs. 81/2008 identifica nel datore di lavoro e nel dirigente, che organizza e dirige le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze conferitegli, i soggetti obbligati ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, così come indicato dall'art. 2 comma 1 let. a) provvede a fornire la formazione obbligatoria non solo ai docenti, ricercatori, impiegati tecnico-amministrativi etc.... ma anche a tutti gli allievi degli Istituti di Istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione equiparati ai lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08, l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabiliscono, inoltre, obblighi, tempi e contenuti della formazione dei lavoratori al fine di consentire a questi soggetti di acquisire la capacità di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e, all'occorrenza, di quella altrui.

Lo Scopo primario dell'erogazione della formazione ai lavoratori, è consentire a questi soggetti di acquisire la capacità di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e, all'occorrenza, di quella dei propri colleghi di lavoro.

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre stabilisce che la formazione dei lavoratori deve articolarsi in due moduli distinti.

- Il primo di formazione generale: la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore per tutti i settori e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro trattando i seguenti argomenti: concetti di rischio, danno,

prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

- il secondo di formazione specifica della durata minima variabile secondo il rischio caratterizzante il settore di attività lavorativa:
 - 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
 - 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
 - 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

2.4 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

La normativa che richiama la formazione antincendio degli addetti in azienda risale al D.Lgs. n.81/2008.

Il datore di lavoro deve:

(Art. 18 – b del D.Lgs. n.81/08) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

(Art.37 comma 9 del D.Lgs. n.81/08) assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III del Decreto GSA

Il Decreto GSA del 2 settembre 2021 richiama la formazione degli addetti antincendio (sostituendo il DM 10 marzo 1998) e dettaglia nell'Allegato III i contenuti minimi della formazione antincendio da impartire e l'aggiornamento degli addetti.

In base all'art. 5 del Decreto GSA, l'aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale.

I contenuti minimi della formazione addetti antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base di specifici indirizzi dettagliati nell'allegato III.

Il Decreto GSA individua in allegato III, tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

Considerato che le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti pertanto gli Addetti presenti all'interno dell'Ateneo dovranno seguire una formazione antincendio per attività di livello 3.

Nell'Allegato III sono altresì indicati i contenuti minimi relativi al corso di formazione:

MODULO 1: L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI

- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; – le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

MODULO 2: STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)

- Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte):
 - reazione al fuoco;
 - resistenza al fuoco;
 - compartimentazione;
 - esodo;
 - rivelazione ed allarme;
 - controllo di fumo e calore.

MODULO 3: STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)

- Misure antincendio (seconda parte):
 - controllo dell'incendio;
 - operatività antincendio;
 - gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza;
 - controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza:
 - procedure di emergenza;
 - procedure di allarme;
 - procedure di evacuazione.

MODULO 4: ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
- presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.
- presa visione del registro antincendio;
- chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

2.5 FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Il corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa gestione delle situazioni di emergenza.

Il corso è esteso ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso.

La durata e i contenuti specifici del corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso variano a seconda della classificazione dell'azienda o dell'unità produttiva (Gruppo A, B e C), effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei fattori di rischio.

L'obiettivo del corso di formazione è fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali attività di gestione del primo soccorso in particolar modo delle procedure da attivare in

caso di emergenza sanitaria:

modalità di riconoscimento di un'emergenza sanitaria

- procedure di allertamento del sistema di soccorso
- procedure per l'attuazione di intervento di primo soccorso.

Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di base dei principali traumi e delle principali patologie negli ambienti di lavoro.

Nello specifico, per le aziende o unità produttive di Gruppo A la durata minima del corso di formazione è pari a 16 ore

Secondo quanto previsto dalla normativa, gli Addetti al Primo Soccorso devono frequentare un corso di aggiornamento triennale la cui durata minima è 6 ore per le aziende del Gruppo A.

Il corso di formazione per addetti al primo soccorso è così articolato:

MODULO A:

- allertare il sistema di soccorso;

- riconoscere un'emergenza sanitaria;
- attuare gli interventi di primo soccorso;
- allertare il sistema di soccorso;
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta.

MODULO B:

- acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
- acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.

MODULO C:

- acquisire capacità di intervento pratico;
- verifica finale.

2.6 FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Secondo il Testo Unico per la Sicurezza, ogni RLS per portare al termine i suoi compiti e le sue mansioni delicate deve seguire uno specifico percorso formativo volto a fargli acquisire competenze e conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, e soprattutto mantenerle aggiornate in conformità con le normative vigenti.

I contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.

A seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, la formazione base per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non può essere svolta in modalità e-Learning, fatto salvo diverse indicazioni CCNL.

Oltre alla formazione di base, l'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), avendo a riferimento la data di rilascio dell'attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore.

L'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 rimanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione deve essere svolta durante l'orario di lavoro, in caso di somministrazione al di fuori dell'orario di lavoro, al RLS deve essere riconosciuta una retribuzione straordinaria.